



**Comune di Empoli**

Città Metropolitana di Firenze

**Contratto Collettivo Decentrato  
Integrativo  
Parte Normativa 2016-2018  
e parte Economica 2020  
Personale non dirigente**

**Anno 2020**

Il giorno 28 Dicembre 2020 alle ore 12,00 nella sede del Comune di Empoli ha avuto luogo l'incontro per la sottoscrizione del contratto decentrato integrativo 2016-2018 (a contenuto normativo) e al contratto parte economica anno 2020 per il personale non dirigente, tra

**La Delegazione di parte pubblica del Comune di Empoli rappresentata da:**

- |                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| - Segretario Generale                       | Dott.ssa Rita Ciardelli |
| - Dirigente Servizio Gestione del Personale | Dott.ssa Cristina Buti  |

**La Delegazione delle rappresentanze sindacali unitarie composta da:**

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| - Bini Marcello      | - presidente RSU |
| - Campatelli Roberto | - componente RSU |
| - Fiaschi Massimo    | - componente RSU |
| - Giubbolini Silvia  | - componente RSU |
| - Lodico Michele     | - componente RSU |
| - Rossi Marina       | - componente RSU |
| - Spera Patrizia     | - componente RSU |
| - Scarselli Filippo  | - componente RSU |

**e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Territoriali:**

- |                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| - <u>RAFFAELA CONCORDO</u>             | - CISL FP |
| - _____                                | - UIL FP  |
| - <u>Giovanni Lorio</u> GIOVANNI LORIO | - CGIL FP |

**Le parti negoziali**

- Visti gli artt. 40 e 40-bis del D Lgs n. 165/2001;
- Visto l'art. 8 del CCNL 21/05/2018;
- Viste la determinazione n. 1375 del 14/12/2020 e la deliberazione della Giunta Comunale n. 216 del 16/12/2020 con le quali è stato costituito il fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente del comparto dell'Ente per l'anno 2020;

Premesso che:

- In data 21/12/2020 è stata sottoscritta la pre-intesa tra la Delegazione di parte pubblica e le OO.SS.
- Il Collegio dei Revisori in data 22/12/2020 ha certificato la compatibilità dei costi della contrattazione collettivi integrativa con i vincoli di Bilancio ai sensi degli articoli 40 comma 3-sexies e 40 bis comma 1 del D. Lgs 165/2001 in merito alla relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa sulla preintesa al contratto decentrato integrativo per l'anno 2020;
- La Giunta Comunale con deliberazione n. 224 del 23/12/2020, ha autorizzato il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dell'accordo;

Al termine dell'incontro hanno sottoscritto il presente contratto decentrato integrativo:



## Indice


TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 – Ambito di applicazione.....	3
Art. 2 – Durata, decorrenza ed efficacia .....	3
Art. 3 – Interpretazione autentica.....	3
TITOLO II – RISORSE DECENTRATE E TRATTAMENTO ECONOMICO .....	3
Art. 4 – Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie stabili e variabili .....	3
Art. 5 – Criteri per l’attribuzione dei premi correlati alla performance.....	4
Art. 6 – Indennità correlata alle condizioni di lavoro .....	4
Art. 7 – Progetto relativo all’attivazione dei Centri Estivi Covid-19 .....	4
Art. 8 – Indennità per specifiche responsabilità.....	5
Art. 9 – Incentivi per le funzioni tecniche .....	5
Art. 10 – Pausa Pranzo .....	5
Art. 11 – Norme di salvaguardia.....	5

ALLEGATO A: FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020

ALLEGATO B: Progetto relativo all’attivazione dei Centri Estivi Covid 0-3

ALLEGATO C: Regolamento Specifiche Responsabilità

ALLEGATO D: Regolamento per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche



Handwritten signatures in blue ink, including a large vertical signature on the right side and several smaller ones at the bottom.

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente accordo si applica a tutto il personale dell'Ente, con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, a tempo pieno e parziale.
2. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo sono negoziati con cadenza annuale mediante incontro tra le parti firmatarie, appositamente convocate dal Presidente della delegazione trattante di parte pubblica.
3. Con la sottoscrizione del presente CCDI sono abrogate le disposizioni dei precedenti CCDI incompatibili con lo stesso.

### Art. 2 – Durata, decorrenza ed efficacia

1. Il contratto decentrato integrativo, per la parte normativa, ha durata triennale (2016-2018) e validità dal giorno successivo alla sottoscrizione, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza prevista dallo stesso accordo, dal CCNL e/o da accordi già esistenti fra le parti.
2. Il presente accordo conserva la sua validità fino alla stipulazione di un successivo contratto decentrato integrativo o fino all'entrata in vigore di una nuova disposizione legislativa o di un nuovo CCNL che detti norme incompatibili con il presente contratto.


### Art. 3 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sulla interpretazione delle clausole del presente CCDI, la cui applicazione risulta oggettivamente non chiara, le parti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. Al fine di cui al comma 1, la parte interessata presenta formale richiesta di incontro, che deve tenersi entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta stessa.
3. L'eventuale accordo di interpretazione autentica, stipulato con le stesse procedure previste per la sottoscrizione del presente contratto, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della sua vigenza.

## TITOLO II – RISORSE DECENTRATE E TRATTAMENTO ECONOMICO

### Art. 4 – Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie stabili e variabili

1. L'ammontare delle risorse decentrate stabili e variabili è determinato dall'Ente ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018



3

2. La parte stabile del fondo è destinata a finanziare in via prioritaria gli istituti economici stabili individuati nell'art. 68, comma 1, del CCNL 21/05/2018:
  - Progressioni economiche in essere
  - Indennità di comparto
  - Quota dell'indennità riconosciuta al personale educativo degli asili nido
  - Indennità in favore del personale dell'ex VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa
3. Le risorse annualmente disponibili, al netto di quelle previste al comma 1 del citato articolo 68, sono destinate al finanziamento degli istituti di cui al comma 2 dell'art. 68 del CCNL 21/05/2018. Le risorse eventualmente destinate a nuove progressioni economiche devono essere finanziate con risorse stabili.

#### **Art. 5 – Criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance**


1. Le parti danno atto che una percentuale significativa del fondo di cui all'art. 67 comma 3 del CCNL 21/05/2018, è destinata ad incentivare, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance in essere presso l'Ente, la performance individuale e organizzativa, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 68 comma 3 del 21/05/2018
2. I compensi destinati a incentivare la performance individuale e organizzativa possono essere corrisposti soltanto a conclusione del processo annuale di valutazione.

#### **Art. 6 – Indennità correlata alle condizioni di lavoro**

1. Le parti danno atto della necessità, al fine di garantire livelli non inferiori a quelli corrisposti fino al 2019, di rivedere il coefficiente di ripartizione previsto dall'art. 6 comma 4 del CDI del 2019 relativamente all'indennità correlata alle condizioni di lavoro che comportino disagio per gli addetti all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, fissando il suddetto coefficiente a 1,00

#### **Art. 7 – Progetto relativo all'attivazione dei Centri Estivi Covid-19**

1. Le parti danno atto della destinazione, limitatamente al 2020, di specifiche risorse per il progetto dei centri estivi Covid 0-3 attivati dall'amministrazione limitatamente al periodo 29 giugno - 28 luglio 2020. La corresponsione delle risorse di cui al presente articolo avverrà secondo la proposta di progetto presentata dalla RSU a luglio 2020, a suo tempo oggetto di contrattazione e allegata al presente contratto (allegato B).



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the right and several smaller ones below.

## **Art. 8 – Indennità per specifiche responsabilità**

1. Le parti danno atto che, in esito agli incontri avvenuti con la R.S.U., sono stati contrattati i criteri generali relativi all'indennità di cui al presente articolo, i quali sono inseriti nell'allegato C "Bozza Regolamento Specifiche Responsabilità".
2. Le parti danno atto altresì che le risorse, già contrattate nel CDI 2009, destinate e necessarie a riconoscere e valorizzare, nell'ambito dell'articolazione organizzativa dell'ente, l'assunzione di specifiche responsabilità da parte del personale dipendente non titolare di posizione organizzativa, erano quantizzate in € 50.000,00. Tale quantizzazione si conferma per l'anno 2021. La gestione dell'emergenza epidemiologia da COVID-19, tuttavia, non ha consentito di pervenire alla definizione dei suddetti criteri in tempo utile per attribuire, sulla base degli stessi e in maniera differenziata, l'indennità in questione per il 2020. Le parti concordano, pertanto, sulla destinazione 2020 dei risparmi, derivanti dalla mancata attuazione dei criteri differenziati, quantificabili in circa € 18.000,00, per il premio correlato alla performance.

## **Art. 9 – Incentivi per le funzioni tecniche**

1. Le parti danno atto che, in esito agli incontri avvenuti con la R.S.U., sono stati contrattati i criteri generali relativi agli incentivi per le funzioni tecniche, e sono inseriti nell'allegato D "Bozza Regolamento per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche".
2. Le parti concordano sulla opportunità di inserire forme di correlazione tra tali incentivi e i compensi legati alla performance o alla retribuzione di risultato, da valutare nel corso del 2021, primo anno di applicazione.

## **Art. 10 – Pausa Pranzo**

1. Le parti concordano sulla possibilità di contrarre la pausa pranzo, nei casi in cui attualmente è fissata in 50 minuti, al minimo contrattuale previsto dall'art. 26 del CCNL 21/05/2018, pari a 30 minuti, fermo restando l'orario di apertura al pubblico e l'orario di servizio, e senza alcun aggravio sull'utilizzo dell'istituto del lavoro straordinario. L'eventuale eccedenza, non monetizzabile come straordinario, potrà essere utilizzata per la flessibilità in entrata nel giorno stesso o comunque a recupero di un debito in ingresso entro il mese successivo.
2. L'attuazione è subordinata al preventivo adeguamento del sistema informatico

Mrs.

## **Art. 11 – Norme di salvaguardia**

1. Tenuto conto che la quantificazione delle singole componenti in cui si articolano le diverse forme di utilizzo delle risorse è stata fatta in chiave previsionale, e quindi suscettibile di possibili

variazioni, le parti concordano che eventuali scostamenti in negativo troveranno compensazione fra le voci stesse.








2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, eventuali economie provenienti dall'impiego delle risorse stabili di cui all'art. 67, commi 1 e 2 del CCNL 21/05/2018, oltre alle eventuali economie provenienti dal fondo per il lavoro straordinario, andranno ad incrementare la parte variabile del fondo dell'anno successivo.

ALLEGATO A: FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020

ALLEGATO B: Progetto relativo all'attivazione dei Centri Estivi Covid 0-3

ALLEGATO C: Regolamento Specifiche Responsabilità

ALLEGATO D: Regolamento per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche

Delegazione Pubblica	Delegazione OO.SS.
<b>Segretario Generale</b> Dott.ssa Rita Ciardelli 	<b>Presidente RSU</b> Marcello Bini 
<b>Dirigente Servizio Personale</b> Dott.ssa Cristina Buti 	<b>Componenti RSU</b> Campatelli Roberto  Fiaschi Massimo _____ Giubbolini Silvia  Lodico Michele  Rossi Marina  Spera Patrizia _____ Scarselli Filippo 
	<b>Rappresentanti OO.SS. Territoriali</b> CILS FP  UIL FP  CGIL FP 

Destinazione Fondo Risorse Decentrate anno 2020				
DESCRIZIONE	Importi già contrattati	importi contrattati CDI 2020	Importi totali	
Ind di comparto	86.500,00		86.500,00	
Prog. Orizz	305.000,00	44.000,00	349.000,00	
Indennità di funzione VIII	775,00		775,00	
Attività personale educativo	12.400,00		12.400,00	
Attività personale educativo	7.500,00		7.500,00	
Indennità di Turno	7.000,00		7.000,00	
Indennità condizionali lav. (ex rischio, disagio, man. valori)	30.000,00		30.000,00	
Indennità specifiche resp. Cat. B, C, D,	32.000,00		32.000,00	
Ind. Resp. particolari categorie	5.325,00		5.325,00	
Produttività in quota risorse fisse		60.985,33	60.985,33	
<b>Totale destinazioni incidenti su parte stabile</b>	<b>486.500,00</b>	<b>104.985,33</b>	<b>591.485,33</b>	
Produttività in quota risorse variabili		56.135,62	56.135,62	
Progetto educatrici		2.800,00	2.800,00	
Incentivi funzioni tecniche	60.000,00		60.000,00	
<b>Totale destinazioni incidenti su parte variabile</b>	<b>60.000,00</b>	<b>58.935,62</b>	<b>118.935,62</b>	
<b>Totale fondo</b>	<b>546.500,00</b>	<b>163.920,95</b>	<b>710.420,95</b>	

Costituzione Fondo Risorse Decentrate anno 2020				
DESCRIZIONE	Totale	Unione		solo Comune
		pm	socialte e altro	
<b>Risorse fisse</b>				
RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2017	755.882,00			
ALTRE DECURTAZIONI DEL FONDO - Quota alte professionalità ceduta a Unione	13.897,00			
RISORSE STABILI 2017 (AL NETTO A.P. UNIONE)	741.985,00	153.764,97	12.389,70	575.830,33
DECURTAZIONI PER PO	36.000,00			36.000,00
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (ART. 67 C. 1 CCNL 16-18)	705.985,00	153.764,97	12.389,70	539.830,33
(*) QUOTA 83,2 PERSONALE IN SERVIZIO 31/12/2015 (ART. 67 C. 2 LETT. a)	18.387,00	2.579,00	333,00	15.475,00
(*) DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (ART. 67 C. 2 LETT. b)	17.668,00	2.514,00	329,00	14.825,00
RIA E ASS. AD PERSONAM PERS. CESSATO 2017 (ART. 67 C. 2 LETT. g)	7.632,00			7.632,00
RIA E ASS. AD PERSONAM PERS. CESSATO 2018 (ART. 67 C. 2 LETT. g)	6.700,00			6.700,00
RIA E ASS. AD PERSONAM PERS. CESSATO 2019 (ART. 67 C. 2 LETT. g)	7.023,00			7.023,00
<b>Totale risorse fisse</b>	<b>763.395,00</b>	<b>158.857,97</b>	<b>13.051,70</b>	<b>591.485,33</b>
<b>Risorse variabili</b>				
INTEGRAZIONE 1,2% (ART. 67 c 4 CCNL 16-18)	72.085,00	-8.630,51	-1.227,46	62.227,03
FRAZIONE RIA E ASS. AD PERSONAM PERS. CESSATO 2019 (ART. 67 C. 2 LETT. g)	2.324,00			2.324,00
DECURTAZIONE RIALLINEAMENTO IMPORTO LIMITE 23 C.2 ANNO 2016	-63.299,00			-63.299,00
(*) RISP DA STRAORD ACCERT A CONSUNT (ART. 14 C. 1 CCNL 98-01)	16.591,49			16.591,49
(*) ECONOMIE ANNO PRECEDENTE	41.092,10			41.092,10
(*) INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (non soggette a limite)	60.000,00			60.000,00
<b>Totale risorse variabili</b>	<b>128.793,59</b>	<b>-8.630,51</b>	<b>-1.227,46</b>	<b>118.935,62</b>
<b>TOTALE</b>	<b>892.188,59</b>	<b>167.488,48</b>	<b>14.279,16</b>	<b>710.420,95</b>







**PROPOSTA DI PROGETTO RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE DEI CENTRI ESTIVI COVID 0-3**

**Descrizione e motivazione del progetto:**

In seguito al DPCM del 4 marzo che ha disposto la sospensione di tutti i servizi educativi e scolastici dell'intero territorio nazionale, il personale dei servizi, sia educativo che ausiliario e cuciniere, è stato esonerato dal servizio secondo quanto previsto dall'art. 19 comma 3 del D.L. 9/2020, fino al 29/04/2020. In seguito alla mancata conversione della suddetta previsione, dal 30/04/2020 l'esenzione è stata utilizzata solo quando non potevano essere utilizzati gli strumenti riportati nell'art. 87 comma 3 del DL. 18/20. Il personale è stato quindi impegnato nella realizzazione delle attività previste dal progetto "Distanti ma vicini"

Il DPCM 11.06.2020 ha esteso la possibilità di realizzare centri estivi anche alla fascia 0-3 e l'ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 66 del 12.06.2020 consente lo svolgimento sul territorio regionale dei Centri Estivi 0-3 da realizzarsi dei servizi educativi autorizzati con personale qualificato. Date le condizioni eccezionali conseguenti all'emergenza COVID, l'amministrazione ha deciso di attivare limitatamente al periodo 29 giugno - 28 luglio 2020 i centri estivi 0-3 quale importante occasione per restituire ai bambini momenti di crescita e socialità, consentendo loro di vivere esperienze di gioco in contesti per loro pensati oltrech  rappresentare un sostegno importante per le famiglie nella conciliazione vita lavoro, con impiego di personale proprio per garantire la continuit  delle precedenti esperienze educative.

**Personale Partecipante:**

Personale educativo	19
O.S.A.	9
Cuochi	2
Totale	30

**Totale importo assegnato al progetto:** € 2.800,00

derivante dai risparmi delle indennit  per condizioni lavoro non erogate nei mesi di marzo aprile e maggio.

**Durata del progetto:**

Il progetto, stante l'eccezionalità delle condizioni sopra descritte, avr  durata limitata al periodo 29 giugno - 28 luglio 2020.

**Importo procapite:**

L'importo del progetto verr  suddiviso tra tutto il personale partecipante in base agli effettivi giorni di presenza.



**REGOLAMENTO  
PER L'ATTRIBUZIONE DELLE INDENNITÀ  
PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ**



## Indice

Articolo 1 – Finalità.....	3
Articolo 2 – Applicabilità dell'art. 70 quinquies CCNL 21/05/2018.....	3
Articolo 3 - Finanziamento delle posizioni di responsabilità.....	3
Articolo 4 - Tipologia, criteri di attribuzione e importi delle indennità di specifica responsabilità ai sensi dell'art. 70-quinquies comma 1 del CCNL 21/05/2018.....	3
Articolo 5 - Concorrenzialità del trattamento economico.....	4
Articolo 6 – Criteri generali per l'individuazione degli incaricati di specifica responsabilità.....	4
Articolo 7 – Sottocriteri per la pesatura della posizione di specifica responsabilità.....	4



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the right side and several smaller ones below.



**Articolo 1 – Finalità**

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 70-quinquies del CCNL 21/05/2018, disciplina il compenso per specifiche responsabilità previste dallo stesso.
2. L'indennità per specifiche responsabilità è finalizzata a riconoscere e valorizzare, nell'ambito dell'articolazione organizzativa dell'Ente, l'assunzione di specifiche responsabilità rispetto all'esercizio dei compiti e delle funzioni propri della declaratoria della categoria di appartenenza da parte del personale dipendente non titolare di posizione organizzativa.

**Articolo 2 – Applicabilità dell'art. 70 quinquies CCNL 21/05/2018**

1. I compensi per specifiche responsabilità sono erogati a cadenza mensile ai dipendenti individuati con atto formale del Dirigente.
2. Gli importi sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale

**Articolo 3 - Finanziamento delle posizioni di responsabilità**

1. L'attribuzione delle risorse alle specifiche posizioni è concertata nella Conferenza dei Dirigenti nel rispetto del limite complessivo previsto dalla contrattazione integrativa.
2. Le risorse economiche occorrenti al finanziamento del fondo sono quantificate in sede di contrattazione decentrata e prelevate dalle disponibilità del fondo delle risorse decentrate costituito ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018
3. Eventuali economie realizzate, a qualsiasi titolo, nell'anno di riferimento, rientrano nelle disponibilità del fondo delle risorse decentrate dell'anno successivo, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 5, del CCNL 01/04/1999.

**Articolo 4 – Tipologia di responsabilità, criteri di attribuzione e importi delle indennità di specifica responsabilità ai sensi dell'art. 70-quinquies comma 1 del CCNL 21/05/2018**

1) Responsabilità di Servizio

attribuibile a:	dipendenti cat. D
tipologia:	competenze previste dal vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi.
indennità:	da € 1.500 fino all'importo massimo previsto dal CCNL

2) Responsabilità di Coordinamento di uffici/gruppi di lavoro

attribuibile a:	dipendenti cat. D - cat. C - cat. B
tipologia:	coordinamento delle attività di almeno 3 dipendenti (oltre al coordinatore) che determina una specifica responsabilità rispetto a quella derivante dall'ordinario svolgimento delle mansioni della categoria di appartenenza
indennità	da € 800 a € 1.200

1/16 55

pag. 7



3) Responsabilità di Referente di struttura autonoma

attribuibile a:	dipendenti cat. D - cat. C - cat. B
tipologia:	attività che si svolgono in una struttura autonoma e che determinano una specifica responsabilità (tra cui quella di preposto alla sicurezza ex D. Lgs 81/2006) rispetto a quella derivante dall'ordinario svolgimento delle mansioni della categoria di appartenenza. (Per "struttura autonoma" si intende un luogo di lavoro in cui il referente svolge la parte prevalente del proprio tempo lavoro e in cui il Dirigente e il Responsabile di UOC /Servizio svolgono una parte molto limitata del proprio tempo lavoro)
indennità	da € 800 a € 1.200

Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'M. M.' or similar.

**Articolo 5 - Concorrenzialità del trattamento economico**

1. Le indennità previste dall'art. 70 quinquies, comma 1, del CCNL 21/05/2018,, come declinate all'art. 4, sono tra loro alternative. In caso di concorrenza di più responsabilità, al dipendente verrà erogata esclusivamente l'indennità di valore più alto.
2. Le indennità previste dal comma 2 dell'art. 70-quinquies del CCNL 21/05/2018 sono fissate in € 350 annue lorde. E' esclusa la possibilità che il medesimo soggetto sia compensato per responsabilità art. 70-quinquies comma 1 e art. 70-quinquies comma 2.

**Articolo 6 – Criteri generali per l'individuazione degli incaricati di specifica responsabilità**

I criteri per l'individuazione degli incaricati di specifica responsabilità sono i seguenti:

1. competenze desumibili dal curriculum formativo che assumono rilievo in relazione allo specifico incarico;
2. professionalità e affidabilità dimostrata nello svolgimento delle mansioni;
3. esperienza pregresse che assumono rilievo in relazione allo specifico incarico.

Handwritten signature in blue ink.

**Articolo 7 – Sottocriteri per la pesatura della posizione di specifica responsabilità**

**1) Responsabilità di Servizio**

La posizione sarà pesata sulla base dei seguenti criteri:

**1- PERSONALE GESTITO DAL RESPONSABILE DI SERVIZIO**

<i>numero dipendenti del Servizio oltre al Responsabile</i>	PUNTI
fino a 2 dipendenti	1
da 3 a 4 dipendenti	2
da 5 a 6 dipendenti	3
da 7 a 8 dipendenti	4
oltre 8	5

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.

Handwritten signature in blue ink at the bottom right of the page.



## 2- VALORE DEL PEG ASSEGNATO AL SERVIZIO

<i>somma entrate e uscite annue del Servizio</i>	PUNTI
fino a € 50.000	1
da € 50.001 a € 250.000	2
da € 251.000 a € 500.000	3
da € 501.000 a € 1.000.000	4
oltre € 1.000.000	5

## 3-COMPLESSITA' DELLE ATTIVITA' DEL SERVIZIO E DEL RUOLO

	<i>da bassa =1 a elevata=10</i>									
Complessità delle problematiche e delle attività da gestire	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Livello di ricaduta delle attività su realtà interne o esterne all'Ente	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Necessità di collaborazione/interazione con soggetti interni o esterni all'Ente	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Frequenza dei contatti con utenza interna e/o esterna	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Livello di autonomia del Responsabile di Servizio	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ampiezza delle conoscenze necessarie per lo svolgimento del ruolo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>TOTALE</b>										
<i>(media aritmetica dei punteggi ottenuti arrotondata all'unità inferiore con decimale inferiore a 0,5)</i>										

## 4- RESPONSABILITÀ CONNESSE A PROCEDURE/PROCEDIMENTI COMPLESSI

	<i>da bassa =1 a elevata=10</i>									
Eterogeneità delle attività	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Livello di standardizzazione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Eventuali scadenze perentorie da rispettare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tipologia e periodicità delle attività da gestire	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>TOTALE</b>										
<i>(media aritmetica dei punteggi ottenuti arrotondata all'unità inferiore con decimale)</i>										



inferiore a 0,5)	
------------------	--

Sulla base del punteggio ottenuto l'indennità per la Responsabilità di Servizio sarà determinata nel modo seguente:

punteggio totale (min. 5 - max 33)	da 5 a 11	da 12 a 18	da 19 a 25	da 26 a 30
indennità annua	€ 1.500	€ 2.000	€ 2.500	€ 3.000

2) Coordinamento di uffici/gruppi di lavoro e 3) Referente di struttura autonoma

Entrambe le tipologie di specifica responsabilità saranno pesate sulla base dei seguenti criteri:

	<i>da bassa =1 a elevata=10</i>									
Responsabilità e livello di autonomia rispetto al Resp. di Servizio/P.O. (o al Dirigente)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Complessità delle attività del gruppo da coordinare o della struttura di cui si è referente	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Necessità di collaborazione con soggetti interni o esterni all'Ente	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Frequenza dei contatti con utenza interna e/o esterna	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTALE (somma)										

Sulla base del punteggio ottenuto l'indennità sarà determinata nel modo seguente

grado di complessità dello specifico incarico e delle responsabilità conseguenti	indennità annua
fino a 20 punti	€ 800
da 21 a 30 punti	€ 1000
Da 31 a 40 punti	€ 1200



COMUNE DI EMPOLI

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CORRESPONSIONE  
DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE**

(art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56)

(adottato con deliberazione della G.C. n. 223 del 23/12/2020)

## Art.1 Principi e costituzione del fondo

1. Il presente Regolamento recepisce i criteri e le modalità di ripartizione stabiliti in sede di contrattazione decentrata, cui si rinvia in caso di chiarimenti e/o contestazioni, e disciplina la costituzione del Fondo di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e regola le modalità ed i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi ivi previsti, a valere sugli stanziamenti per appalti/accordi quadro di lavori nonché per appalti/accordi quadro di servizi e forniture nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione. Resta fermo l'obbligo di inserimento degli interventi incentivabili nel programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi.
2. Sono esclusi dall'incentivo:
  - gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
  - gli affidamenti diretti e gli affidamenti in house alle Società ed agli Enti partecipati.
  - gli appalti previsti dall'articolo 1, c. 3 del Dlgs 50/2016;
  - gli appalti di servizi e forniture nel caso in cui non venga nominato il direttore dell'esecuzione, quale soggetto autonomo e diverso dal responsabile unico del procedimento;
  - i contratti di consulenza, gli incarichi legali ed i contratti esclusi dall'applicazione del Dlgs 50/2016 ai sensi dell'articolo 17 del decreto stesso;
  - contratti di concessione e operazioni di partenariato pubblico/privato.
  - affidamento discendenti da adesione a convenzioni o accordi quadro CONSIP o altro soggetto aggregatore.

Possono altresì essere ammessi agli incentivi di cui al presente Regolamento gli interventi relativi a manutenzione ordinaria e straordinaria nel caso comportino una "particolare complessità" attestata dal Dirigente.
3. In presenza di contratti misti, le risorse da destinare al fondo sono quantificate facendo riferimento agli importi indicati a base di gara distintamente per i lavori, i servizi, le forniture; in difetto di indicazione distinta, il contratto si qualifica secondo l'oggetto principale inteso come oggetto con il valore più elevato fra la componente di lavori, servizi o di forniture.
4. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal Responsabile unico del procedimento ai fini della successiva individuazione del gruppo di lavoro con determinazione del dirigente competente. Nella scelta del gruppo di lavoro il Dirigente deve comunque tenere conto:
  - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della

A series of handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page. On the left, there is a circled number '2'. To its right are several distinct signatures, including one that appears to be 'P. S.', followed by other illegible signatures.

prestazione;

b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;

c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;

d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.

I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.

5. Tra i collaboratori saranno inclusi anche quei dipendenti dell'ente che non svolgono un ruolo prettamente tecnico, ma attività amministrative e contabili, purché strettamente collegate ai lavori (occupandosi, ad esempio, degli adempimenti relativi alla procedura di esproprio prodromica alla realizzazione dell'opera pubblica), a condizione che siano dotati della necessaria competenza professionale. In tutti i casi di sostituzione del Responsabile del procedimento e degli altri dipendenti svolgenti le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del codice dei contratti pubblici, e relativi collaboratori, ai soggetti sostituiti spetta l'incentivo per le sole attività effettivamente svolte e certificate da Dirigente nel caso di sostituzione del Responsabile del procedimento, o dal Responsabile del procedimento negli altri casi.
6. Il Fondo è costituito da una aliquota in misura non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara degli appalti di cui al precedente comma 1, ed è destinato al personale in servizio, anche non di ruolo, che abbia effettivamente svolto le funzioni tecniche di cui al citato articolo 113 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, a valere sugli stanziamenti di cui al precedente comma 1. L'aliquota massima del due per cento è comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali ed IRAP a carico dell'amministrazione.
7. L'ammontare delle risorse destinate al Fondo non è soggetto ad alcuna rettifica per effetto dei ribassi sortiti in sede di gara o comparazione di offerte, né in caso di varianti, salvo siano in aumento rispetto all'originario importo a base d'asta, in tal caso rideterminandosi la complessiva base di calcolo della percentuale di cui al comma precedente.
8. Al Fondo affluiscono anche le risorse finanziarie relative ad appalti misti di lavori, servizi e forniture, in tali casi si applicano le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo.
9. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le risorse finanziarie del fondo sono ripartite tra il personale indicato nel successivo articolo 2 del presente regolamento nella misura dell'ottanta per cento.
10. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del Fondo, secondo quanto previsto dall'art. 113, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto



legislativo del 19 aprile 2017, n. 56, sarà destinato, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei e/o ad altri finanziamenti a destinazione vincolata, all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture; all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli; per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

## Articolo 2 - Funzioni tecniche

1. L'incentivo è ripartito, secondo le modalità e i criteri previsti dal successivo articolo 3 del presente Regolamento, tra il personale in servizio, anche non di ruolo, in possesso della necessaria professionalità secondo le vigenti disposizioni di legge, che abbia effettivamente svolto, anche in parte, le funzioni tecniche riportate di seguito:

**A) Programmazione della spesa per investimenti:** intendendosi per tale la predisposizione della proposta di programmazione che presuppone l'analisi del fabbisogno, possibili soluzioni progettuali con eventuali rispettive criticità ed opportunità, previsione di spesa, crono programma di massima;

**B) Verifica preventiva dei progetti,** intendendosi per tale la stesura dei progetti, la verifica preventiva dei progetti, la validazione e l'attività propedeutica prevista dall'art. 26 del Codice dei contratti;

**C) Predisposizione, espletamento e controllo delle procedure di affidamento** dei contratti pubblici, intendendosi per tale la predisposizione, l'espletamento ed il controllo delle procedure di gara -. Rientra in questa fase anche il "perfezionamento contrattuale";

**D) Esecuzione dei contratti pubblici,** intendendosi per tali quelle svolte dal direttore lavori/dal direttore dell'esecuzione;

**E) Collaudo tecnico-amministrativo** ovvero certificazione di regolare esecuzione nonché collaudo statico nel caso di lavori o, nel caso di servizi e forniture, **verifica di conformità/regolare esecuzione.**

In particolare per ogni contratto di **lavori**, beneficiano dell'incentivazione:

- 1) gli incaricati della programmazione della spesa;
- 2) il tecnico che, in qualità di incaricato formale dell'attività di verificatore e in possesso dei requisiti previsti dal Codice, assume la responsabilità dell'attività di verifica del progetto, firmando i relativi documenti;
- 3) il Responsabile del procedimento;
- 4) i collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico che, pur non firmando alcun documento, supporta il responsabile del procedimento, partecipa direttamente alla programmazione di opere o lavori pubblici, alla verifica preventiva della progettazione, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento, alla direzione dei lavori alla loro contabilizzazione);
- 5) gli incaricati alla predisposizione, svolgimento e controllo procedure di gara.
- 6) gli incaricati della verifica dei requisiti generali / speciali dell'affidatario, della predisposizione della versione finale del contratto, dell'organizzazione delle operazioni di "firma" e del disbrigo adempimenti successivi al perfezionamento contrattuale;
- 7) il Direttore dei lavori;
- 8) eventuali direttori operativi e ispettori di cantiere (ufficio direzione dei lavori) in possesso dei requisiti previsti dalla normativa;
- 9) il Coordinatore della sicurezza
- 10) il tecnico incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
- 11) il collaudatore statico

In particolare per ogni contratto relativo alla **fornitura di beni o servizi**, beneficiano dell'incentivazione:

- 1) il Responsabile del procedimento per le attività e compiti di cui all'art 31 Dlgs 50/2016;
- 2) il personale amministrativo e/o tecnico che, pur non firmando alcun documento, supporta il Responsabile del procedimento nei compiti e nelle attività al medesimo Rup assegnate (collaboratori del Rup);
- 3) gli incaricati alla predisposizione, svolgimento e controllo procedure di gara;
- 4) gli incaricati della verifica dei requisiti generali / speciali dell'affidatario, della predisposizione della versione finale del contratto, dell'organizzazione delle operazioni di "firma" e del disbrigo adempimenti successivi al perfezionamento contrattuale;



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

5) il Direttore dell'esecuzione deputato alla attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile in fase di esecuzione;

6) il Direttore operativo di cui all'art 102 Dlgs 50/2016 che materialmente affianca e coadiuva il Direttore dell'esecuzione, effettuando prevalentemente attività ispettive sui luoghi dell'appalto;

7) il personale amministrativo e/o tecnico che, pur non firmando alcun documento, supporta il Direttore dell'esecuzione (collaboratori del Direttore dell'esecuzione);

8) i soggetti addetti alla verifica di conformità / alla regolare esecuzione dell'appalto ovvero coloro che sono preposti a verificare che l'appaltatore abbia eseguito l'appalto nel rispetto di quanto statuito nel contratto (in termini di prestazioni contrattuali, di obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative) e nell'offerta;

2. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente competente previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti.
3. Le parti dell'incentivo relative a specifiche attività non svolte dai medesimi dipendenti dell'Ente o di altra Amministrazione, in quanto affidate a professionisti esterni all'Amministrazione medesima, ovvero prive dell'accertamento di cui al precedente comma 2, sono mantenute nel Fondo e destinate alle finalità di cui all'art 113 comma 4 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
4. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente, nel corso dell'anno, anche da diverse amministrazioni, non può superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.
5. Non concorre alla ripartizione del Fondo il personale con qualifica dirigenziale e i titolari di posizione organizzativa apicali. Concorrono invece alla ripartizione del Fondo i titolari di posizione organizzativa non apicali.
6. Qualora un ruolo qualsiasi o una qualsiasi attività "incentivabile" venga affidato a personale con qualifica dirigenziale, la pertinente quota incentivante non è soggetta a redistribuzione ed è mantenuta nel Fondo e destinata alle finalità di cui all'art 113 comma 4 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

### Articolo 3 - Assegnazione delle funzioni tecniche

1. Le funzioni tecniche sono assegnate dal Dirigente competente, su proposta del responsabile del procedimento, sulla base dei principi e disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2. Il Dirigente competente all'affidamento può assegnare le funzioni tecniche anche a dipendenti di altri Settori/Pubbliche Amministrazioni ottenuto il nullaosta del Dirigente del Settore/Pubblica amministrazione di appartenenza del dipendente di cui si intende avvalersi.

6




2. Tali funzioni sono assegnate con apposito provvedimento contenente: l'individuazione dei lavori, opere o forniture cui si fa riferimento; l'importo a base di gara; il cronoprogramma delle attività relative alla funzione tecnica attribuita; la determinazione delle aliquote di incentivo spettanti. Con provvedimento motivato, il dirigente può modificare o revocare in ogni momento la funzione tecnica assegnata, sentito il Responsabile unico del procedimento. Con il medesimo provvedimento, viene accertata l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e determinata la quota di incentivo spettante, in relazione alle prestazioni espletate e alla ragione che ha determinato il provvedimento di modifica o di revoca della funzione.
3. Non possono essere concessi incarichi o assegnate attività incentivabili a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad effettuare le relative verifiche.

### **Articolo 3 bis- Assegnazione delle funzioni tecniche alla CUC**

1. L'Unione dei Comuni del circondario Empolese-Valdelsa svolge per il Comune di Empoli funzioni di Centrale di Committenza (CUC). Nel caso in cui il Comune si avvalga della Centrale di Committenza per l'indizione e l'espletamento della procedura di gara è accantonata la percentuale dell'incentivo di cui al rigo n.5 della tabella art.4 c.6 e al rigo n.3 della tabella art.5 c.6 per lo svolgimento delle mansioni di competenza nell'ambito della funzione C.
2. Il Dirigente comunale competente, nella determinazione con cui approva il quadro/prospetto economico dell'appalto, precisa se le procedure di gara verranno espletate avvalendosi della CUC e in tal caso accantona l'incentivo complessivo alla CUC nella percentuale sopra indicata.
3. Il Dirigente della CUC nomina il gruppo di lavoro e definisce il riparto dell'incentivo fra i membri del gruppo.
4. Con apposito atto il Dirigente comunale competente liquida alla CUC l'importo complessivo spettante.
5. Il Dirigente della CUC, dopo aver introitato gli importi dovuti dal Comune di Empoli, liquida l'incentivo spettante ai beneficiari nel rispetto di tutte le modalità e condizioni previste dal presente Regolamento e dei tempi e modalità stabiliti all'art.7.

### **Articolo 4 - Criteri di ripartizione negli appalti per lavori**

1. Nel caso di appalti per "lavori", come definiti dall' art. 3, comma 1, lettera nn) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le risorse finanziarie per la costituzione del Fondo, sono determinate in percentuale sull'importo dei lavori a base di gara.



2. La percentuale è definita sulla base del valore e della complessità dell'opera mediante l'applicazione di coefficienti definiti ai successivi commi.
3. Il coefficiente che tiene conto del valore dell'opera (Ce) è così stabilito:

Importo a base di gara (al netto dell'IVA)	Coefficiente %
da 40.000 fino a 1.000.000 di Euro	Ce = 1,000
da 1.000.001 fino a 2.500.000 di Euro	Ce = 0,950
da 2.500.001 fino a 5.350.000 di Euro	Ce = 0,900
oltre 5.35000.000 Euro	Ce = 0,850

Le soglie della suddetta tabella fissate dalla normativa vigente si intendono automaticamente aggiornate a seguito di successiva rideterminazione da parte di fonte legislativa.

4. Il coefficiente che tiene conto della complessità (Cc) dell'opera è stabilito dal Dirigente, sentito il RUP, con la seguente modalità:

Opere e lavori per i quali non è necessaria la stesura di elaborati di carattere specialistico e di approfondimento

(Complessità 1): Cc = 0,80

Opere e lavori per i quali è necessario l'approfondimento progettuale e la conseguente stesura di elaborati strutturali e/o impiantistici e/o architettonici


(Complessità 2): Cc = 0,90

Opere e lavori di particolare e documentata complessità, ulteriore rispetto alle casistiche precedenti

(Complessità 3): Cc = 1,00

5. Il coefficiente unico da applicare (Cu) è dato dalla media semplice dei due coefficienti Ce e Cc.
6. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo, costituito ai sensi del comma precedente, è ripartito, per attività e funzioni, secondo le aliquote indicate nella seguente tabella:

Beneficiari dell'incentivazione	Funzioni di cui all'art.2 comma 1					TOT
	Funzione A	Funzione B	Funzione C	Funzione D	Funzione E	
1) Incaricato della Programmazione della spesa	2%					2%
2) Incaricato della verifica preventiva e monitoraggio dei progetti		5%				5%

*sc*  8

*dk*

*sc*


*sc*

*sc*

*sc*

*sc*

3) Responsabile del Procedimento (RUP)	2%	5%	8%	8%		23%
4) Collaboratori del RUP (personale amministr. e tecnico)	1%		2%	4%		7%
5) Incaricati predisposizione, svolgimento e controllo procedure di gara			8%			8%
6) Incaricati della verifica dei requisiti generali / speciali dell'affidatario, predisposizione della versione finale del contratto, dell'organizzazione delle operazioni di "firma" e adempimenti successivi			2%			2%
7) Direttore dei lavori				25%		25%
8) Ufficio direzione dei lavori (direttore operativo-ispettori di cantiere)				5%		5%
9) Coordinatore sicurezza				10%		10%
10) Collaudatore tecnico amministrativo/Certificatore regolare esecuzione					9%	9%
11) Collaudatore statico					4%	4%
TOTALE	5%	10%	20%	52%	13%	100%

In caso di più dipendenti/collaboratori incaricati di seguire la medesima funzione la quota è preventivamente ripartita in sede di costituzione del gruppo di lavoro a seconda dei "carichi di






lavoro" assegnati.

7. L'attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di lavori può essere affidata ad una commissione composta da non più di tre componenti, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, individuati tra il personale in servizio, anche non di ruolo, indicato al precedente articolo 1. Nel caso di lavori di particolare complessità la commissione di collaudo può essere composta da cinque componenti. Nel caso di collaudo tecnico amministrativo affidato ad una commissione, l'incentivo previsto viene ripartito in parti uguali tra tutti i componenti.

### Articolo 5 - Criteri di ripartizione negli appalti per servizi e forniture

1. Nel caso di appalti per servizi e forniture, come definiti, rispettivamente, dal comma 1, lettera ss) e lettera tt), dell'art. 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le risorse finanziarie per la costituzione del fondo sono determinate in percentuale solo sull'importo a base di gara.
2. La percentuale è definita sulla base del valore e della complessità dell'appalto mediante l'applicazione di coefficienti definiti ai successivi commi.
3. Il coefficiente che tiene conto del valore dell'opera (Ce) è così stabilito:

Importo a base di gara (al netto dell'IVA)	Coefficiente %
da € 40.000 fino a € 214.000,00	Ce = 1,000
oltre € 214.000,00 fino a 750.000,00	Ce = 0,950
oltre € 750.000,00 fino a 5.350.000,00	Ce = 0,900
oltre 5.350.000,00	Ce = 0,850

In caso di servizi continuativi da rendersi in più annualità, deve essere considerato l'intero importo, al netto degli oneri fiscali, posto a base di gara e non il singolo rateo annuo.

Le soglie della suddetta tabella fissate dalla normativa vigente si intendono automaticamente aggiornate a seguito di successiva rideterminazione da parte di fonte legislativa.

4. Il coefficiente che tiene conto della complessità (Cc) dell'appalto è stabilito dal Dirigente, sentito il RUP, con la seguente modalità:

Appalti per i quali non è necessaria la stesura di elaborati di carattere specialistico e di approfondimento

(Complessità 1): Cc = 0,80

Appalti per i quali è necessario l'approfondimento progettuale e la conseguente stesura di documentazione specialistica

(Complessità 2):  $C_c = 0,90$

Appalti di particolare e documentata complessità, ulteriore rispetto alle casistiche precedenti

(Complessità 3):  $C_c = 1,00$

5. Il coefficiente unico da applicare ( $C_u$ ) è dato dalla media semplice dei due coefficienti  $C_e$  e  $C_c$ .
6. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo, costituito ai sensi del comma precedente, è ripartito, per attività e funzioni, secondo le aliquote indicate nella seguente tabella:


Beneficiari dell'incentivazione	Funzioni di cui all'art.2 comma 1					
	Funz. A	Funz. B	Funz. C	Funz. D	Funz. E	TOT.
1) Rup	8%	5%	10%	10%	2%	35%
2) Collaboratori giuridici e tecnici del Rup	1%	2%	3%	4%		10%
3) Incaricati predisposizione, svolgimento e controllo procedure di gara			8%			8%
4) Incaricati della verifica dei requisiti generali / speciali dell'affidatario, predisposizione della versione finale del contratto, dell'organizzazione delle operazioni di "firma" e adempimenti successivi			2%			2%
5) Direttore esecuzione				22%	5%	27%
6) Direttore operativo art 102 Dlgs 50/2016					5%	5%

7) Collaboratori giuridici e tecnici del direttore esecuzione					5%	5%
8) Verificatore conformità/ regolare esecuzione					8%	8%
TOTALE	9%	7%	23%	36%	25%	100%

In caso di più dipendenti/collaboratori incaricati di seguire la medesima funzione la quota è preventivamente ripartita in sede di costituzione del gruppo di lavoro a seconda dei “carichi di lavoro” assegnati.

#### Art.6 Accertamento delle attività svolte

1. La liquidazione della quota dell'80% del Fondo afferente ciascuna opera o lavoro, servizio e fornitura richiede che sia accertata lo svolgimento delle attività assegnate.
2. Presupposto per il riconoscimento degli incentivi è la realizzazione del lavoro, del servizio o della fornitura, conseguentemente non si dà luogo alla corresponsione di incentivi in ogni caso di gara non aggiudicata e/o successivo contratto non sottoscritto.  
Qualora la realizzazione dei lavori, servizio e/o forniture, successivamente alla fase di scelta del contraente si arresti per cause non imputabili al personale incaricato, il compenso incentivante verrà corrisposto proporzionalmente alle attività effettivamente espletate ed attestate dal Dirigente competente/Responsabile del procedimento.
3. Qualora, durante le **procedure per l'affidamento** di lavori, servizi o forniture, si verifichino **ritardi** o  **aumenti di costo** dovuti ad **errori** nella fase di predisposizione, controllo del bando, svolgimento della gara o redazione del contratto, al personale incaricato dello svolgimento delle funzioni B e C, di cui all'art 2 c.1, l'incentivo è ridotto del 50%.
4. Qualora **in fase di realizzazione** di lavori, servizi o forniture, si verifichino **ritardi** con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e da quelli imputabili esclusivamente alle ditte appaltanti, l'incentivo al personale incaricato dello svolgimento funzioni D e E, di cui all'art. 2 c.1, è ridotto della percentuale pari alla percentuale di ritardo sui tempi previsti dal cronoprogramma.
5. Qualora **in fase di realizzazione** di lavori, servizi o forniture **non vengano rispettati i costi** previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Dlgs 50/2016,



l'incentivo al personale incaricato dello svolgimento funzioni D e E , di cui all'art. 2 c.1, è ridotto della percentuale pari alla percentuale di incremento dei costi.

6. L'accertamento dell'eventuale incremento dei tempi o dei costi, è preceduto dal contraddittorio con i dipendenti interessati e non esclude le eventuali responsabilità disciplinari, amministrative e contabili connesse alle mancanze riscontrate.
7. Le somme non liquidate a seguito di riduzione dell'incentivo ai sensi del presente articolo non sono oggetto di diversa ripartizione nel Fondo e costituiscono economie.

### **Articolo 7 - Modalità di liquidazione**

1. Il Dirigente competente in relazione all'opera o lavoro, servizio o fornitura di riferimento:
  - esegue l'accertamento di cui all'articolo precedente, evidenziando la data di maturazione degli importi dovuti in base ai tempi e modalità di cui a successivo comma 2, e verificato inoltre quanto previsto all'art. 2 comma 4.
  - determina e liquida gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle percentuali individuate nel provvedimento di costituzione e degli esiti dell'accertamento, allegando o richiamando una scheda riassuntiva per ogni attività, fase e soggetto considerati dal Regolamento.
2. Tempi e modalità della liquidazione:
  - 2.1-nel caso di appalti per lavori:
    - a) per le attività di cui alle funzioni A, B e C dell'art 2.c.1, in misura pari al 100% ad avvenuta sottoscrizione del contratto;
    - b) per le attività di cui alla funzione D dell'art.2 c.1, nella misura del 40% durante il corso dei lavori al momento in cui l'avanzamento degli stessi raggiunge la metà dell'importo contrattuale, il restante 60% dopo l'approvazione del collaudo tecnico amministrativo o del certificato di regolare esecuzione.
    - c) per le attività di cui alla funzione E dell'art 2.c.1, in misura pari al 100% ad avvenuta approvazione del collaudo tecnico-amministrativo o certificato regolare esecuzione.
  - 2.2 - nel caso di appalti per servizi e/o forniture:
    - a) per le attività di cui alle funzioni A, B, C dell'art 2 c.1, nella misura del 100% ad avvenuta sottoscrizione del contratto;
    - b) per le attività di cui alla funzione D, dell'art 2 c.1, nella misura del 100% al termine dell'appalto. In caso di servizi continuativi sarà corrisposta una quota proporzionale al rateo annuo di esecuzione del servizio;
    - c) per le attività di cui alla funzione E, dell'art 2 c.1, nella misura del 100% alla emissione del



certifica di verifica di conformità / certificato di collaudo.

### **Articolo 8 - Relazione periodica sull'applicazione del Regolamento**

Entro il mese di marzo di ogni anno la Conferenza dei Dirigenti presenta alla Giunta Comunale un sintetico report sull'applicazione del presente Regolamento recante:

- a) l'indicazione degli "interventi" incentivati nell'anno precedente
- b) l'importo dell'incentivo liquidato nell'anno precedente per tipologia di intervento e dipendente

### **Articolo 9 - Entrata in vigore**

Il Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente, pubblicazione che seguirà all'avvenuta esecutività, ai sensi di legge, della delibera di approvazione.

Con l'entrata in vigore del Regolamento è da intendersi abrogata l'analogia precedente disciplina dettata da precedenti Regolamenti o circolari, o direttive in materia, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9.

### **Articolo 10 - Disposizioni transitorie**


- 1 Le disposizioni di cui al presente articolo sono dettate conformandosi ai principi di diritto espressi dalla giurisprudenza contabile.
- 2 E' ammessa, con effetto retroattivo, in ragione di quanto scaturisce dal disposto dall'art 216 del D Lgs 50/2016, la distribuzione di incentivi tecnici nel pieno rispetto dei limiti e parametri che la normativa del tempo prevedeva, purché le relative risorse siano state correttamente accantonate nel quadro economico del progetto e l'importo sia ancora presente in bilancio.
- 3 In attuazione del principio di onnicomprensività del trattamento economico del personale con qualifica dirigenziale e del disposto di cui all'art. 13bis del D. L. 24/06/2014 n. 90, convertito in L 11/08/2014 n. 114, gli incentivi da erogare al personale con qualifica Dirigenziale per attività svolte od avviate prima del 19 Agosto 2014 restano assoggettate alla previgente disciplina, mentre, dal 19 Agosto 2014, non possono essere corrisposte somme a titolo di incentivi tecnici se derivanti da attività avviate successivamente a questa data.
- 4 Nel periodo intercorrente tra il 19/08/2014 e il 19/04/2016 (data di entrata in vigore del D Lgs 50/2016), gli incentivi per le attività tecniche i cui bandi sono stati pubblicati in tale periodo sono disciplinati all'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del D.Lgs. 163/2006 e sono quantificati

*nella misura percentuale prevista dal previgente regolamento dell'Ente, da destinare per l'80% ai dipendenti che abbiano svolto funzioni tecniche, con esclusione dei dirigenti, e per il 20% all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie ai sensi del citato comma 7 quater.*

- 5 L'incentivo riferito ad attività svolte anteriormente al 19 aprile 2016, accantonato e ad oggi non ancora liquidato, è ripartito con i criteri di cui al previgente Regolamento, con la precisazione che sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo, oltre ai servizi e alle forniture, tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e che il compenso erogabile ai dipendenti è pari all'80% di quello calcolato ai sensi del comma 4.
- 6 Ai fini della liquidazione degli incentivi maturati anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento il Dirigente competente redige, per ogni intervento, apposita scheda con la indicazione:
  - dell'importo complessivo dell'incentivo da liquidare
  - delle attività svolte dai vari soggetti anche in ragione della documentazione agli atti
  - della quantizzazione dell'incentivo spettante ad ognuno dei soggetti stessi.

#### **Articolo 11-Rinvio dinamico e revisione**

- 1 Il presente regolamento è stato oggetto di esame nella delegazione trattante 21/12/2020
- 2 Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni dei regolamenti previgenti in materia se non espressamente richiamate dalle norme del regolamento stesso
- 3 Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute leggi, regolamenti, decreti o linee guida ANAC vincolanti. In tali evenienze, in attesa di formale modifica del Regolamento, si applicano la normativa/gli indirizzi sopravvenuti.





**COMUNE DI EMPOLI**  
**Collegio dei Revisori**

---

**OGGETTO: Certificazione relativa alla Relazione Illustrativa e Tecnico-Finanziaria riferita al fondo del personale dipendente non dirigente per l'anno 2020 e verifica di compatibilità di cui all'art. 40 bis, comma 1, del D. Lgs. 165/2001.**

***IL COLLEGIO DEI REVISORI***

RICHIAMATO l'articolo 40, comma 3 sexies, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove è previsto che *“A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1”*.

RICHIAMATO inoltre l'art. 40 bis, comma 1, del medesimo D. Lgs. 165/2001, il quale dispone che *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti”*.

VISTA la documentazione trasmessa in relazione all'oggetto, costituita da:

- Determinazione n. 1375 del 14/12/2020 avente ad oggetto: *“Definizione fondo per le risorse decentrate destinate all'incentivazione delle politiche delle risorse umane e della produttività del personale dipendente. Anno 2020”*;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 216 del 16/12/2020 avente ad oggetto la quantificazione delle risorse variabili e l'approvazione delle linee di indirizzo per l'anno 2020;
- schema di relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria sulla pre-intesa del contratto decentrato integrativo 2020, redatto sulla base degli schemi definiti dalla Ragioneria Generale dello Stato nella circolare 25 del 19/7/2012, sottoscritto dalla Dirigente del Servizio Gestione del Personale e dalla Responsabile del Procedimento;
- pre-intesa relativa al CCDI 2020 firmata il 21/12/2020;

Preso atto:

- della quantificazione delle risorse decentrate per l'anno 2020 nella misura di € 710.420,95;
- della preintesa relativa al CCDI 2020, riferita alla parte normativa e alla parte economica per l'anno 2020, la quale dispone in merito ai criteri per la ripartizione e destinazione delle

risorse finanziarie stabili e variabili nel rispetto dei vincoli imposti dal CCNL e dalle normative vigenti, secondo il dettaglio di cui all'allegato A alla preintesa stessa

### **CERTIFICA**

la Relazione illustrativa e la Relazione Tecnico Finanziaria relativa al fondo del personale dipendente non dirigente per l'anno 2020 ed

### **ATTESTA**

la compatibilità dei costi derivanti dalla contrattazione decentrata come sopra indicata con le disponibilità allocate nel bilancio 2020 e con i vincoli derivanti dalle norme di legge in materia.

Empoli, 22/12/2020

*Il presente parere viene rilasciato in formato digitale*

### **IL COLLEGIO DEI REVISORI**

Dott. Marco Pisaneschi - Presidente  
Dott. Quiriconi Nicola - Componente  
Dott. ssa Scelsi Maria Maddalena - Componente